



RACCOLTA COORDINATA DI NORME SULL'ISTITUTO REGGENZIALE

LEGGI CITATE NELLA RACCOLTA COORDINATA

[Legge 5 Giugno 1923 N. 20](#)

[Legge 24 marzo 1945 n. 15](#)

[Decreto 30 novembre 1964 n. 66](#)

[Legge 8 luglio 1974 n. 59](#)

[Legge 24 maggio 1995 n. 72](#)

[Legge 26 febbraio 2002 n. 36](#)

[Legge Qualificata 25 aprile 2003 n. 55](#)

[Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145](#)

[Regolamento 24 marzo 2004 n. 1](#)

[Legge di revisione costituzionale 14 dicembre 2005 n. 182](#)

[Legge Costituzionale 28 aprile 2005 n. 61](#)

[Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183](#)

[Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184](#)

[Legge Costituzionale 16 dicembre 2005 n.185](#)

[Legge Qualificata 16 dicembre 2005 n. 186](#)

[Legge Qualificata 29 maggio 2013 n. 1](#)

[Legge 27 settembre 2013 n. 127](#)

[Legge Qualificata 23 agosto 2016 n. 2](#)

[Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3](#)



LEGGE COSTITUZIONALE 16 dicembre 2005 n.185

LEGGE COSTITUZIONALE SUI CAPITANI REGGENTI

Art.1

(Capo dello Stato)

1. I Capitani Reggenti, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, esercitano l'Ufficio di Capo dello Stato in base al principio di collegialità.
2. I Capitani Reggenti rappresentano lo Stato. Sono i supremi garanti dell'ordinamento costituzionale della Repubblica.

Art.2

(Funzioni costituzionali)

1. I Capitani Reggenti, quali supremi garanti dell'ordinamento costituzionale, vigilano sul funzionamento dei poteri pubblici e delle istituzioni dello Stato e sulla conformità della loro attività ai principi sanciti nella Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese e alle norme vigenti.
2. Inviando messaggi agli organi istituzionali della Repubblica al fine di assicurare il rispetto, formale e sostanziale, dell'ordinamento costituzionale e di mantenere il corretto equilibrio tra gli stessi organi.
3. Possono sollevare conflitti di attribuzione con altri organi costituzionali avanti al Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme.

Art. 3

(Attribuzioni)

1. Oltre a quelle stabilite dalla Legge 8 luglio 1974 n. 59 e successive modificazioni e dalle altre leggi della Repubblica, ai Capitani Reggenti competono le attribuzioni di cui al successivo comma secondo il principio di collegialità.
2. I Capitani Reggenti, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della Dichiarazione dei Diritti, convocano e presiedono, senza diritto di voto, il Consiglio Grande e Generale e lo rappresentano nella sua interezza, convocandone e presiedendone altresì l'Ufficio di Presidenza. In caso di impedimento di uno dei Capitani Reggenti, il Consiglio e l'Ufficio di Presidenza possono essere convocati e presieduti anche individualmente dall'altro.
3. Ai Capitani Reggenti competono inoltre le seguenti attribuzioni:
 1. sciolgono il Consiglio Grande e Generale nei casi stabiliti dalla legge;
 2. convocano i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio Grande e Generale;
 3. coordinano i lavori del Congresso di Stato;
 4. ricevono le istanze di Arengo, le istanze referendarie e le iniziative legislative popolari e vigilano sul corretto espletamento delle rispettive procedure;
 5. fissano la data di svolgimento dei referendum e delle elezioni dei Capitani di Castello e delle relative Giunte;
 6. accreditano i rappresentanti diplomatici sammarinesi e ricevono le lettere credenziali dei rappresentanti diplomatici esteri;



7. convocano e presiedono il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria ed in seduta ordinaria;
8. convocano e presiedono il Magistero di Sant'Agata;
9. conferiscono onorificenze in base alle disposizioni vigenti;
10. presiedono la conferenza dei Capitani di Castello;
11. svolgono consultazioni e promuovono ogni iniziativa utile, compreso il conferimento di mandati esplorativi e incarichi per la formazione del governo. La legge qualificata ne disciplina le relative procedure.¹

Art.4

(Promulgazione delle leggi)

1. I Capitani Reggenti promulgano e mandano a pubblicare le leggi approvate dal Consiglio Grande e Generale. Prima di promulgare una legge, qualora si ritenga una non conformità, formale o sostanziale, della stessa ai principi contenuti nella Dichiarazione dei Diritti, possono, con messaggio motivato al Consiglio Grande e Generale, chiedere una nuova deliberazione. Se il Consiglio approva nuovamente la legge questa deve essere promulgata.
2. La legge qualificata disciplinerà le modalità e le formalità della promulgazione.

Art. 5

(Emanazione e promulgazione dei decreti e dei regolamenti)

1. I Capitani Reggenti emanano e mandano a pubblicare i decreti di propria competenza previsti dalla legge, che devono essere controfirmati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.
2. Promulgano e mandano a pubblicare i decreti adottati dal Congresso di Stato a mente dell'articolo 2, comma 2, punto b), della Legge Costituzionale n.183/2005 (Legge Costituzionale sul Congresso di Stato), che devono essere firmati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni. Prima della promulgazione possono, con messaggio motivato, rinviare al Congresso di Stato il decreto. Se il Congresso di Stato conferma la propria deliberazione, il decreto deve essere promulgato.
3. Promulgano e mandano a pubblicare i decreti di ratifica di trattati e accordi internazionali previa deliberazione da parte del Consiglio Grande e Generale, nonché i decreti adottati dal Congresso di Stato a mente dell'articolo 3 bis, quinto comma, della Dichiarazione dei Diritti che devono essere controfirmati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.

¹ Si rinvia, in particolare, ai seguenti atti normativi:

- Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 – Regolamento del Consiglio Grande e Generale;
- Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 – Legge Costituzionale sul Congresso di Stato;
- Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 – Legge Qualificata sul Congresso di Stato;
- Legge 24 maggio 1995 n. 72 - Regolamentazione dell'esercizio del diritto di petizione popolare mediante Istanza d'Arengo;
- Legge 27 settembre 2013 n. 127 – Legge sulle Giunte di Castello;
- Legge Qualificata 29 maggio 2013 n. 1 – Del referendum e dell'iniziativa legislativa popolare;
- Legge Qualificata 23 agosto 2016 n. 2 – Modifiche alla Legge Qualificata 29 maggio 2013 n. 1 e successive modifiche – Disposizioni relative al superamento del quorum ed alle condizioni di ricevibilità del referendum di iniziativa popolare;
- Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 – Disposizioni sull'Ordinamento Giudiziario;
- Legge 5 Giugno 1923 N. 20 che istituisce l'Ordine Equestre di Sant'Agata;
- Decreto 30 novembre 1964 n. 66 Modifica della composizione della Commissione del Magistero di Sant'Agata.



4. Il potere di decretazione della Reggenza non è ammesso se non in base ad espressa disposizione di legge.

5. Promulgano e mandano a pubblicare i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, punto h) della Legge Costituzionale n.183/2005 (Legge Costituzionale sul Congresso di Stato).

Art. 6

(Rapporti con il cittadino)

1. Ai Capitani Reggenti possono rivolgersi i cittadini per la presentazione di esposti relativi all'attività posta in essere da organi dello Stato ed uffici ed enti della Amministrazione Pubblica, in merito ai quali i Capitani Reggenti possono promuovere verifiche.

Art. 7

(Guarentigie e responsabilità)

1. I Capitani Reggenti non sono perseguibili sotto qualsiasi forma e per qualsiasi titolo durante il periodo di durata del loro mandato.

2. Degli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni rispondono anche ai sensi del Titolo VI della Legge Qualificata 25 aprile 2003 n. 55.

Art.8

(Maggioranze qualificate del Consiglio Grande e Generale)

1. In virtù di quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, della presente legge, il quorum di maggioranze qualificate all'interno del Consiglio Grande e Generale va computato su 58 Consiglieri aventi diritto al voto.

Art.9

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

2. Nel caso in cui la presente legge fosse sottoposta a referendum confermativo ai sensi dell'articolo 3 bis, comma primo, della Dichiarazione dei Diritti, la stessa entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito positivo del referendum medesimo.

3. L'applicazione della legge decorrerà comunque dalla XXVI^a legislatura.



LEGGE QUALIFICATA 16 dicembre 2005 n.186

LEGGE QUALIFICATA SUI CAPITANI REGGENTI

Art. 1

(Elezione)

1. I Capitani Reggenti sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Grande e Generale a maggioranza dei consiglieri votanti. La seduta del Consiglio Grande e Generale in cui si procede alla elezione è valida con qualsiasi numero di Consiglieri.
2. Ciascun Capitano Reggente, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento a termini di legge.

Art. 2

(Requisiti)

1. I Capitani Reggenti sono eletti dal Consiglio Grande e Generale tra cittadini originari di età non inferiore a venticinque anni.
2. I Capitani Reggenti cessati di carica non sono rieleggibili prima che siano trascorsi tre anni dalla fine del precedente mandato.

Art. 3

(Procedura di elezione - rinvio)

1. I Capitani Reggenti sono eletti secondo le procedure di cui alla Legge 24 marzo 1945 n.15.

Art. 4

(Incompatibilità)

1. L'ufficio di Capitano Reggente è incompatibile con qualsiasi altra carica e con l'esercizio di qualsiasi arte o professione.

Art. 5

(Durata della carica)

1. I Capitani Reggenti entrano in carica il 1° aprile e il 1° ottobre di ciascun anno e durano in carica sei mesi.
2. In caso di decesso si procede immediatamente alla sostituzione con le procedure di cui al superiore articolo 3 in un'apposita seduta del Consiglio Grande e Generale. Il Capitano Reggente nominato in sostituzione rimane in carica sino allo scadere del semestre in corso.

Art. 6

(Promulgazione)

1. La promulgazione delle leggi da parte della Reggenza deve avvenire entro quindici giorni dall'approvazione salvo che il Consiglio Grande e Generale stabilisca un termine inferiore.



2. La promulgazione avviene con decreto reggenziale. E' sottoscritta dai Capitani Reggenti e dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.
3. La promulgazione delle leggi ordinarie è espressa con la formula seguente:
"Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del..... (segue data e numero di legge – titolo e testo di legge)
Data dalla Nostra Residenza, addì (giorno – mese – anno) / d.F.R. "
4. Per le leggi di revisione costituzionale, per le leggi costituzionali e quelle qualificate deve essere altresì riportato l'esito della votazione finale.
5. Le leggi costituzionali che devono essere sottoposte a referendum confermativo ai sensi dell'articolo 3 bis della Dichiarazione dei Diritti vengono rese pubbliche immediatamente con apposito decreto della Reggenza. Qualora il risultato del referendum sia positivo la Reggenza, entro quindici giorni, procederà alla promulgazione delle stesse indicando l'esito della consultazione referendaria.
6. Le leggi portano la data della loro promulgazione, l'indicazione della relativa tipologia e una numerazione progressiva per anno specifica per ogni tipologia.

Art. 7

(Rinvio al Consiglio Grande e Generale)

1. Entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo precedente, i Capitani Reggenti possono, con messaggio motivato, rinviare al Consiglio Grande e Generale una legge per chiederne una nuova deliberazione.
2. Il messaggio, redatto in forma scritta, deve contenere le motivazioni del rinvio. Le motivazioni devono attenersi alla legittimità formale o sostanziale della legge con riferimento alle disposizioni e ai principi fondamentali dell'ordinamento di cui alla Dichiarazione dei Diritti o da questa richiamati.
3. Il messaggio è immediatamente inoltrato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale che provvederà a iscrivere apposito comma per il riesame della legge nella prima seduta utile del Consiglio stesso. Qualora il Consiglio approvi nuovamente la legge questa deve essere promulgata.
4. Il riesame della legge e le relative deliberazioni sono limitati ai rilievi oggetto del rinvio e all'approvazione dell'intero testo di legge.

Art.8

(Promulgazione decreti delegati)

1. I decreti delegati adottati dal Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 5, della Dichiarazione dei Diritti, sono emanati dalla Reggenza con la denominazione di "decreti delegati" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Congresso di Stato e degli eventuali altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. La promulgazione del decreto delegato deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione.
3. Il decreto delegato viene sottoposto dalla Reggenza alla ratifica del Consiglio Grande e Generale entro tre mesi.



Art.9

(Promulgazione decreti d'urgenza)

1. I decreti adottati dal Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, punto b), della Legge Costituzionale n.183/2005 (Legge Costituzionale sul Congresso di Stato) sono promulgati dalla Reggenza con la denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Congresso di Stato.
2. Prima della promulgazione i Capitani Reggenti possono, con messaggio motivato, rinviare al Congresso di Stato il decreto. Se il Congresso di Stato conferma la propria deliberazione, il decreto deve essere emanato.
3. Il messaggio, redatto in forma scritta, deve contenere le motivazioni del rinvio.
4. Il messaggio è immediatamente inoltrato al Congresso di Stato. Qualora il Congresso di Stato confermi la propria precedente deliberazione, il decreto deve essere emanato.
5. La Reggenza deve sottoporre i decreti alla ratifica del Consiglio Grande e Generale entro tre mesi dalla loro promulgazione pena la loro decadenza. Se il decreto viene ratificato con emendamenti, la Reggenza è tenuta a promulgare il decreto emendato indicando nel preambolo gli estremi del decreto originario e l'avvenuta deliberazione del Consiglio che ha apportato gli emendamenti. Se il decreto viene ratificato nella formulazione originaria, la ratifica del Consiglio dovrà constare in apposita delibera da inserire nel Bollettino Ufficiale.

Art.10

(Formula per la promulgazione dei Decreti e Regolamenti)

1. La promulgazione degli atti normativi di cui ai precedenti articoli 8 e 9 è sottoscritta dai Capitani Reggenti e dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.
2. La promulgazione è espressa con la formula seguente:
*"Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino
Vista la legge..... (per i decreti delegati);
Vista la deliberazione del Congresso di Stato, adottata nella seduta del..... promulghiamo
e mandiamo a pubblicare il seguente decreto (segue testo del decreto)
Dato dalla Nostra Residenza, addì (giorno - mese - anno) / d.F.R."*

Art. 11

(Emanazione dei decreti)

1. I decreti di cui al primo comma dell'articolo 5 della Legge Costituzionale n.185/2005 (Legge Costituzionale sui Capitani Reggenti) sono emanati dalla Reggenza con la denominazione "decreto reggenziale" e devono indicare nel preambolo la legge di riferimento.
2. I decreti di ratifica di trattati e accordi internazionali sono emanati dalla Reggenza e devono indicare nel preambolo la deliberazione del Consiglio Grande e Generale.

Art. 12

(Individuazione decreti)

1. I decreti di cui ai superiori articoli 8, 9 e 11 portano la data della loro emanazione o promulgazione e la numerazione progressiva per anno delle leggi ordinarie.



Art.13
(Regolamenti)

1. I regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, punto h) della Legge Costituzionale n.183/2005 (Legge Costituzionale sul Congresso di Stato) sono promulgati dalla Reggenza con la denominazione "Regolamento" e devono indicare l'avvenuta deliberazione del Congresso di Stato. Sono sottoscritti dai Capitani Reggenti e dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.
2. I regolamenti portano la data della loro emanazione e una numerazione progressiva per anno.

Art.14
(Procedure per la formazione del Governo)

1. All'inizio della legislatura, immediatamente dopo la seduta di insediamento del Consiglio Grande e Generale o, in corso di legislatura, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio delle dimissioni rassegnate dal Congresso di Stato, la Reggenza convoca ciascuna forza politica che ha presentato liste alle ultime consultazioni elettorali e che è rappresentata in Consiglio, per le consultazioni e per il successivo conferimento del mandato ai fini della formazione del nuovo Governo.
2. Il mandato deve indicare il termine entro cui la forza politica designata deve riferire alla Reggenza circa l'esito del mandato stesso. Qualora l'esito del mandato sia positivo la Reggenza conferisce alla forza politica precedentemente incaricata l'incarico ufficiale per la formazione del nuovo Governo assegnandole un termine entro cui riferire.
3. Qualora l'esito del primo mandato sia negativo, la Reggenza procede con ulteriori consultazioni delle forze politiche e con il conferimento di ulteriori mandati ad altre forze politiche.
4. Se al compimento dell'incarico ufficiale la forza politica incaricata riferisce di aver raggiunto un accordo per la formazione del nuovo Governo, la Reggenza assegna alla forza politica incaricata un termine per la presentazione del programma di governo e dei nomi dei candidati per la nomina a membri del Congresso di Stato.
5. Avvenuta la presentazione del programma di governo di cui al precedente comma, la Reggenza riunisce l'Ufficio di Presidenza per la convocazione del Consiglio Grande e Generale al fine della discussione e approvazione dell'accordo di governo e della nomina del Congresso di Stato.

Art.15
(Ufficio di Segreteria dei Capitani Reggenti)

1. Con legge ordinaria dovrà essere istituito l'Ufficio di Segreteria dei Capitani Reggenti cui saranno attribuite funzioni di supporto istituzionale, giuridico, amministrativo, diplomatico e di protocollo.

Art.16
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.



Art. 17
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 185/2005 (Legge sui Capitani Reggenti) e comunque l'applicazione della stessa decorrerà dalla XXVI[^] legislatura.



ALTRE NORME

LEGGE 8 LUGLIO 1974 N.59

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO SAMMARINESE

Art. 3

L'Ufficio di Capo dello Stato è esercitato da due Capitani Reggenti in base al principio di collegialità.

I Capitani Reggenti, nominati dal Consiglio Grande e Generale, rappresentano lo Stato nella sua unità. Sono i supremi garanti dell'ordinamento costituzionale.

Presiedono il Consiglio Grande e Generale e rappresentano il Consiglio nella sua interezza. Presiedono altri organi sulla base di disposizioni di legge e nel rispetto della separazione dei poteri.

I Capitani Reggenti sono regolarmente informati da parte del Congresso di Stato degli affari dello Stato.

La legge costituzionale determina le guarentigie e le responsabilità della Reggenza, cui può conferire anche ulteriori poteri. Una legge qualificata ne disciplina la nomina, l'organizzazione, il funzionamento e le incompatibilità.

Al Consiglio Grande e Generale composto di sessanta membri, spetta il potere legislativo, la determinazione dell'indirizzo politico e l'esercizio delle funzioni di controllo.

La legge elettorale, adottata a maggioranza assoluta, disciplina l'elezione, le cause di ineleggibilità, di decadenza, il regime delle incompatibilità dei Consiglieri. Una legge qualificata disciplina il regime delle responsabilità e delle guarentigie dei Consiglieri.

I Consiglieri sono eletti a suffragio universale e diretto per la durata della legislatura. Il loro mandato ha termine con lo scioglimento del Consiglio o per le cause di cui al comma precedente.

L'organizzazione interna e le attribuzioni del Consiglio Grande e Generale sono disciplinate dal Regolamento Consiliare, adottato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ad esso è demandata l'articolazione del Consiglio in Commissioni. Il Regolamento Consiliare disciplina altresì il ruolo dei Gruppi e delle Rappresentanze Consiliari.

Al Congresso di Stato spetta il potere di governo secondo i principi di collegialità e di responsabilità. E' politicamente responsabile davanti al Consiglio al quale rende conto, sia collegialmente che individualmente, in base a legge costituzionale.

I membri del Congresso di Stato sono nominati dal Consiglio Grande e Generale. La legge costituzionale ne indica e ne disciplina i poteri. Una legge qualificata ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento; individua i requisiti di eleggibilità, le procedure di nomina, le incompatibilità, i casi di decadenza dei singoli membri e del Congresso di Stato; disciplina il regime dell'ordinaria amministrazione.

Il Congresso di Stato può emanare atti normativi nella forma dei regolamenti, soggetti alle disposizioni di legge. Emanava deliberazioni amministrative motivate in conformità alla legge.

E' garantita la trasparenza e la pubblicità degli atti del Congresso di Stato.



Il Congresso di Stato dirige l'amministrazione pubblica, nel rispetto della sua autonomia. L'amministrazione pubblica è al servizio dell'interesse generale, sottoposta alla legge ed ai principi di cui al successivo articolo 14.

Gli organi del potere giudiziario sono istituiti per legge costituzionale, la quale ne disciplina anche le responsabilità. Essi sono sottoposti unicamente alla legge. Ad essi è garantita piena indipendenza e libertà di giudizio nell'esercizio delle loro funzioni.

Tutte le funzioni giudiziarie sono esercitate dagli organi appartenenti all'ordine giudiziario.

Una legge qualificata disciplina le forme di reclutamento, la nomina, le incompatibilità dei magistrati nonché l'organizzazione ed il funzionamento della magistratura.

Gli organi dello Stato agiscono nel rispetto della reciproca autonomia e competenza.²

² **Testo originario (Legge n. 59/1974):**

I Capitani Reggenti esercitano l'ufficio di Capo dello Stato secondo il principio della collegialità.

Al Consiglio Grande e Generale spetta la funzione di indirizzo politico e l'esercizio del potere legislativo.

Al Congresso di Stato, politicamente responsabile davanti al Consiglio spetta il potere di Governo. In caso di urgenza i Capitani Reggenti, sentito il parere del Congresso di Stato, possono adottare decreti con forza di legge che saranno da loro sottoposti alla ratifica del Consiglio Grande e Generale entro tre mesi pena la loro decadenza.

Agli organi del potere giudiziario, istituiti dalla legge, è garantita piena indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni.

I poteri dello Stato agiscono nel rispetto della reciproca autonomia e competenza.

Modifiche legislative:

Legge 26 febbraio 2002 n. 36, Articolo 3:

L'articolo 3 della Legge 8 Luglio 1974 n. 59 è sostituito dal seguente:

L'Ufficio di Capo dello Stato è esercitato da due Capitani Reggenti in base al principio di collegialità.

I Capitani Reggenti, nominati dal Consiglio Grande e Generale, rappresentano lo Stato nella sua unità. Sono i supremi garanti dell'ordinamento costituzionale.

Presiedono il Consiglio Grande e Generale e rappresentano il Consiglio nella sua interezza.

Presiedono altri organi sulla base di disposizioni di legge e nel rispetto della separazione dei poteri.

In caso di urgenza emanano decreti reggentziali, sentito il parere del Congresso di Stato, soggetti a ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale entro tre mesi, pena la decadenza.

I Capitani Reggenti sono regolarmente informati da parte del Congresso di Stato degli affari dello Stato.

La legge costituzionale determina le garanzie e le responsabilità della Reggenza, cui può conferire anche ulteriori poteri. Una legge qualificata ne disciplina la nomina, l'organizzazione, il funzionamento e le incompatibilità.

Al Consiglio Grande e Generale composto di sessanta membri, spetta il potere legislativo, la determinazione dell'indirizzo politico e l'esercizio delle funzioni di controllo.

La legge elettorale, adottata a maggioranza assoluta, disciplina l'elezione, le cause di ineleggibilità, di decadenza, il regime delle incompatibilità dei Consiglieri. Una legge qualificata disciplina il regime delle responsabilità e delle garanzie dei Consiglieri.

I Consiglieri sono eletti a suffragio universale e diretto per la durata della legislatura. Il loro mandato ha termine con lo scioglimento del Consiglio o per le cause di cui al comma precedente.

L'organizzazione interna e le attribuzioni del Consiglio Grande e Generale sono disciplinate dal Regolamento Consiliare, adottato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ad esso è demandata l'articolazione del Consiglio in Commissioni. Il Regolamento Consiliare disciplina altresì il ruolo dei Gruppi e delle Rappresentanze Consiliari.

Al Congresso di Stato spetta il potere di governo secondo i principi di collegialità e di responsabilità. E' politicamente responsabile davanti al Consiglio al quale rende conto, sia collegialmente che individualmente, in base a legge costituzionale.

I membri del Congresso di Stato sono nominati dal Consiglio Grande e Generale. La legge costituzionale ne indica e ne disciplina i poteri. Una legge qualificata ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento; individua i requisiti di eleggibilità, le procedure di nomina, le incompatibilità, i casi di decadenza dei singoli membri e del Congresso di Stato; disciplina il regime dell'ordinaria amministrazione.

Il Congresso di Stato può emanare atti normativi nella forma dei regolamenti, soggetti alle disposizioni di legge. Emanando deliberazioni amministrative motivate in conformità alla legge.

E' garantita la trasparenza e la pubblicità degli atti del Congresso di Stato.

Il Congresso di Stato dirige l'amministrazione pubblica, nel rispetto della sua autonomia. L'amministrazione pubblica è al servizio dell'interesse generale, sottoposta alla legge ed ai principi di cui al successivo articolo 14.

Gli organi del potere giudiziario sono istituiti per legge costituzionale, la quale ne disciplina anche le responsabilità. Essi sono sottoposti unicamente alla legge. Ad essi è garantita piena indipendenza e libertà di giudizio nell'esercizio delle loro funzioni.

Tutte le funzioni giudiziarie sono esercitate dagli organi appartenenti all'ordine giudiziario.

Una legge qualificata disciplina le forme di reclutamento, la nomina, le incompatibilità dei magistrati nonché l'organizzazione ed il funzionamento della magistratura.



Art. 16

E' istituito il Collegio Garante della costituzionalità delle norme. Esso è composto di tre membri effettivi e di tre membri supplenti, eletti inizialmente per quattro anni dal Consiglio Grande e Generale, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche, magistrati, laureati in giurisprudenza con almeno vent'anni di esperienza professionale nell'ambito del diritto. Dopo il primo mandato, il Collegio viene rinnovato per un terzo ogni due anni. I membri supplenti sostituiscono gli effettivi qualora questi si rendessero, per qualsiasi ragione, incompatibili anche a causa dell'esercizio di funzioni precedentemente svolte nonché per impedimento o assenza.

Il Collegio nomina, tra i suoi membri effettivi, a rotazione e per la durata di due anni il Presidente.

Il Collegio Garante:

- a) verifica, su richiesta diretta di almeno venti Consiglieri, del Congresso di Stato, di cinque Giunte di Castello, della Commissione per le Pari Opportunità, di un numero di cittadini elettori rappresentanti almeno l'1,5% del corpo elettorale quale risultante dall'ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali, nonché nell'ambito di giudizi pendenti presso i Tribunali della Repubblica, su richiesta dei giudici o delle parti in causa, la rispondenza delle leggi, degli atti aventi forza di legge a contenuto normativo, nonché delle norme anche consuetudinarie aventi forza di legge, ai principi fondamentali dell'ordinamento di cui alla presente legge o da questa richiamati;
- b) decide nei casi previsti dalla legge, sull'ammissibilità dei referendum;
- c) decide sui conflitti fra organi costituzionali;
- d) esercita il Sindacato sui Capitani Reggenti.

Con legge costituzionale potranno essere disposte ulteriori attribuzioni. La legge costituzionale determina il regime delle responsabilità del Collegio Garante e dei singoli membri.

Una legge qualificata disciplina il regime delle incompatibilità, il funzionamento e l'organizzazione del Collegio, le forme dei ricorsi e le procedure, gli effetti delle decisioni e le modalità di esecuzione delle medesime.

L'effetto di annullamento delle decisioni d'incostituzionalità, fermo restando il valore di giudicato immediato tra le parti, è differito per un periodo di sei mesi. Entro tale termine il Consiglio Grande e Generale può legiferare sulla materia in conformità alle decisioni d'incostituzionalità.³

Gli organi dello Stato agiscono nel rispetto della reciproca autonomia e competenza.

Legge di revisione costituzionale 14 dicembre 2005 n. 182, Articolo 1:

Il comma quarto dell'articolo 3 della Legge 8 luglio 1974 n.59 (Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese) così come modificato dall'articolo 3 della Legge 26 febbraio 2002 n.36 è abrogato.

³ **Testo originario (Legge n. 59/1974):**

Le disposizioni della presente dichiarazione possono essere soggetto di revisione da parte del Consiglio Grande e Generale solo con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

I giudici sono tenuti ad osservare i principi della presente dichiarazione nella interpretazione ed applicazione del diritto. Qualora la legittimità di una norma sia dubbia o controversa, il giudice può chiedere al Consiglio Grande e Generale che si esprima, sentito il parere di esperti.

Modifiche legislative:

Legge 26 febbraio 2002 n. 36, Articolo 7:

L'articolo 16 della Legge 8 Luglio 1974 n. 59 è sostituito dal seguente:

"E' istituito il Collegio Garante della costituzionalità delle norme. Esso è composto di tre membri effettivi e di tre membri supplenti, eletti inizialmente per quattro anni dal Consiglio Grande e Generale, con la maggioranza di due terzi dei suoi



componenti, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche, magistrati, laureati in giurisprudenza con almeno vent'anni di esperienza professionale nell'ambito del diritto. Dopo il primo mandato, il Collegio viene rinnovato per un terzo ogni due anni. I membri supplenti sostituiscono gli effettivi qualora questi si rendessero, per qualsiasi ragione, incompatibili anche a causa dell'esercizio di funzioni precedentemente svolte nonché per impedimento o assenza.

Il Collegio nomina, tra i suoi membri effettivi, a rotazione e per la durata di due anni il Presidente.

Il Collegio Garante:

- a) verifica, su richiesta diretta di almeno venti Consiglieri, del Congresso di Stato, di cinque Giunte di Castello, di un numero di cittadini elettori rappresentanti almeno l'1,5% del corpo elettorale quale risultante dall'ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali, nonché nell'ambito di giudizi pendenti presso i Tribunali della Repubblica, su richiesta dei giudici o delle parti in causa, la rispondenza delle leggi, degli atti aventi forza di legge a contenuto normativo, nonché delle norme anche consuetudinarie aventi forza di legge, ai principi fondamentali dell'ordinamento di cui alla presente legge o da questa richiamati;
- b) decide nei casi previsti dalla legge, sull'ammissibilità dei referendum;
- c) decide sui conflitti fra organi costituzionali;
- d) esercita il Sindacato sui Capitani Reggenti.

Con legge costituzionale potranno essere disposte ulteriori attribuzioni. La legge costituzionale determina il regime delle responsabilità del Collegio Garante e dei singoli membri.

Una legge qualificata disciplina il regime delle incompatibilità, il funzionamento e l'organizzazione del Collegio, le forme dei ricorsi e le procedure, gli effetti delle decisioni e le modalità di esecuzione delle medesime.

L'effetto di annullamento delle decisioni d'incostituzionalità, fermo restando il valore di giudicato immediato tra le parti, è differito per un periodo di sei mesi. Entro tale termine il Consiglio Grande e Generale può legiferare sulla materia in conformità alle decisioni d'incostituzionalità."

Legge Costituzionale 28 aprile 2005 n.61, Articolo 1:

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 8 della Legge 25 febbraio 2004 n.26, l'articolo 16 della Dichiarazione dei Diritti e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, modificato dalla Legge 26 febbraio 2002 n.36, è così modificato:

"Art.16

E' istituito il Collegio Garante della costituzionalità delle norme. Esso è composto di tre membri effettivi e di tre membri supplenti, eletti inizialmente per quattro anni dal Consiglio Grande e Generale, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche, magistrati, laureati in giurisprudenza con almeno vent'anni di esperienza professionale nell'ambito del diritto. Dopo il primo mandato, il Collegio viene rinnovato per un terzo ogni due anni. I membri supplenti sostituiscono gli effettivi qualora questi si rendessero, per qualsiasi ragione, incompatibili anche a causa dell'esercizio di funzioni precedentemente svolte nonché per impedimento o assenza.

Il Collegio nomina, tra i suoi membri effettivi, a rotazione e per la durata di due anni il Presidente.

Il Collegio Garante:

- a) verifica, su richiesta diretta di almeno venti Consiglieri, del Congresso di Stato, di cinque Giunte di Castello, della Commissione per le Pari Opportunità, di un numero di cittadini elettori rappresentanti almeno l'1,5% del corpo elettorale quale risultante dall'ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali, nonché nell'ambito di giudizi pendenti presso i Tribunali della Repubblica, su richiesta dei giudici o delle parti in causa, la rispondenza delle leggi, degli atti aventi forza di legge a contenuto normativo, nonché delle norme anche consuetudinarie aventi forza di legge, ai principi fondamentali dell'ordinamento di cui alla presente legge o da questa richiamati;
- b) decide nei casi previsti dalla legge, sull'ammissibilità dei referendum;
- c) decide sui conflitti fra organi costituzionali;
- d) esercita il Sindacato sui Capitani Reggenti.

Con legge costituzionale potranno essere disposte ulteriori attribuzioni. La legge costituzionale determina il regime delle responsabilità del Collegio Garante e dei singoli membri.

Una legge qualificata disciplina il regime delle incompatibilità, il funzionamento e l'organizzazione del Collegio, le forme dei ricorsi e le procedure, gli effetti delle decisioni e le modalità di esecuzione delle medesime.

L'effetto di annullamento delle decisioni d'incostituzionalità, fermo restando il valore di giudicato immediato tra le parti, è differito per un periodo di sei mesi. Entro tale termine il Consiglio Grande e Generale può legiferare sulla materia in conformità alle decisioni d'incostituzionalità."



LEGGE 24 MARZO 1945 N. 15

LEGGE PER LA RIFORMA DEL SISTEMA DI ELEZIONE DEI CAPITANI REGGENTI

Art. 1.

A parziale riforma della Rubrica XIII - libro I degli Statuti che tratta la elezione dei Capitani Reggenti, il Consiglio Grande e Generale, rinnovato nell'Arengo Elettorale delli 11 Marzo 1945, il quale ha implicitamente sanzionato la proposta propugnata pubblicamente dalla lista dei candidati eletti con due terzi dei voti; per corrispondere alle esigenze del tempo e alle progressive sorti della Repubblica, nonchè per investire l'Eccellentissima Reggenza di maggiore imperio e responsabilità nell'esercizio delle sue funzioni, delibera e statuisce che il procedimento in uso del pubblico sorteggio dei nominatori e dei candidati venga sostituito dal sistema della elezione diretta; che in un giorno della seconda decade di marzo e settembre, convocato all'uopo il Consiglio Grande e Generale nelle ore pomeridiane, la Reggenza pro tempore accompagnata dai Segretari di Stato, dai Consiglieri, Magistrati, e Dignitari dello Stato, scortata dalla Guardia e dalla Banda Militare debbasi recare in corteo nella Plebale per assistere ad una funzione propiziatoria all'altare del nostro Patrono San Marino, affinchè il Patrio Consiglio sia bene ispirato nella scelta dei nuovi Reggenti della Repubblica; che tornata a Palazzo la Reggenza col seguito, debbasi aprire la seduta, e dichiarata valida qualunque sia il numero dei Consiglieri intervenuti venga formato il seggio per il controllo delle votazioni nelle persone dei due Segretari di Stato, del pro Camerlengo e del pro Fiscale, e due Assistenti scelti su proposta della Reggenza pro tempore fra i Consiglieri non eleggibili alla Reggenza e che tale seggio venga insediato nella sala degli scrutini per ricevere le proposte di candidatura e procedere alle operazioni di scrutinio e di proclamazione; che la votazione per la Reggenza avvenga per scheda nella quale ciascun Consigliere segni il nome dei due candidati preferiti alla Reggenza e alla chiamata del Segretario si rechi a deporla in un'urna davanti al seggio di scrutinio e che non ottenendo nessuna scheda la maggioranza assoluta dei voti, venga esperito il ballottaggio valido qualunque sia il numero dei voti ottenuti; che siano eleggibili alla Reggenza cittadini originari della terra di San Marino e dell'età non minore di anni venticinque idonei al governo della Repubblica; che verificato in sede di scrutinio l'esito della votazione i Reggenti eletti debbano essere proclamati solennemente dal balcone del Palazzo o dal ballatoio interno dell'atrio, previ tre squilli di tromba, dal Segretario degli Affari Interni presenti i Reggenti pro tempore, i Dignitari, i Funzionari dello Stato ed il Clero, con l'uso di questa formula:
"Per ordine dell'Eccellentissima Reggenza pro tempore annuncio al popolo della libera terra di San Marino che il Consiglio Grande e Generale nella seduta odierna, invocata l'Assistenza del nostro glorioso Patrono per la salute e la libertà perpetua della nostra antica Repubblica, ha eletto Capitani Reggenti per il semestre

.....
i Signori.....

Art. 2.

La presente Legge entra in vigore immediatamente.



LEGGE QUALIFICATA 25 APRILE 2003 N.55

DISCIPLINA SULL'ORGANIZZAZIONE, LE INCOMPATIBILITA', IL FUNZIONAMENTO, LE FORME DEI RICORSI E DEI PROCEDIMENTI, GLI EFFETTI DELLE DECISIONI DEL COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITA' DELLE NORME

Titolo I Costituzione del Collegio Garante

Art.1

1. Il Collegio Garante esercita le funzioni di cui all'articolo 16 della Legge 8 luglio 1974 n. 59, così come modificata con Legge Costituzionale 26 febbraio 2002 n.36, [nonché le funzioni indicate nell'articolo 9 di quest'ultima legge costituzionale]⁴.

Titolo VI Sindacato sui Capitani Reggenti

Art.17

1. I Capitani Reggenti rispondono alla fine del proprio mandato, davanti al Collegio Garante, ai sensi della Rubrica XIX del Libro I° delle *Leges Statutae*.
2. Il Sindacato concerne esclusivamente l'accertamento e la valutazione di eventuali responsabilità istituzionali, restando impregiudicate le eventuali responsabilità penali e civili da farsi valere nelle sedi ordinarie.
3. Entro quindici giorni dalla conclusione del mandato, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali può presentare denunce presso la Cancelleria del Collegio Garante, in ordine al "fatto e non fatto" dei Capitani Reggenti durante l'incarico. Il ricorso deve essere redatto in forma scritta; deve essere indirizzato alla Corte, contenere una chiara e dettagliata esposizione dei fatti, i riferimenti probatori ritenuti necessari dal ricorrente, nonché le motivazioni in diritto a sostegno dell'istanza. Il ricorrente deve concludere il ricorso con l'indicazione chiara e circostanziata della decisione richiesta.
4. Decorso il termine di cui sopra il Collegio Garante si riunisce entro cinque giorni per verificare l'ammissibilità delle denunce. In caso di ammissibilità, assegna il termine di venti giorni per consentire il deposito di memorie e deduzioni, nonché l'indicazione dei mezzi di prova. Il provvedimento è notificato a cura dell'Ufficio di Cancelleria.
5. Nei successivi dieci giorni il Presidente del Collegio fissa l'udienza di assunzione delle prove e per la discussione, che dovrà avere luogo nei successivi dieci giorni. Il provvedimento è notificato a tutti gli interessati.
6. All'udienza possono essere indotti testimoni ed ogni prova ritenuta necessaria. Assunte le prove, il Presidente del Collegio apre la discussione, terminata la quale il Collegio si ritira in camera di consiglio per la decisione. Il Collegio Garante può rinviare la

⁴ Le funzioni indicate nell'articolo 9 della Legge Costituzionale 26 febbraio 2002 n.36 sono attribuite al Giudice per la terza istanza e al Giudice per i rimedi straordinari secondo le disposizioni dell'art. 3 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n.144.



discussione su richiesta delle parti, per il rispetto del diritto alla difesa, qualora sia necessario l'approfondimento sulle risultanze probatorie, fissando apposita udienza.

7. Il Collegio Garante decide con sentenza.

8. Colui che è sottoposto a sindacato ha diritto di intervenire personalmente nelle fasi dibattimentali.

9. In caso di denuncia temeraria, eccezion fatta per l'ipotesi dichiarativa di insufficienza di prove, il Collegio trasmette gli atti al Tribunale Commissariale per quanto di competenza.

10. Ai fini della pubblicità degli atti si applica l'articolo 10 della presente legge.



REGOLAMENTO 24 MARZO 2004 N.1

REGOLAMENTO GENERALE SULLA ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

Art.48

Sindacato sui Capitani Reggenti

1. Nel giudizio di sindacato sui Capitani Reggenti il Collegio Garante applica le disposizioni dell'articolo 17 della Legge Qualificata n.55/2003.
2. Chi è sottoposto a giudizio ha diritto di intervenire personalmente nelle fasi dibattimentali, ma deve comunque farsi difendere e rappresentare da un avvocato secondo quanto disposto dall'articolo 9 della Legge Qualificata n.55/2003.
3. Per ogni altro aspetto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative al giudizio di legittimità delle norme in via incidentale.